

# REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DIRETTA DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN FORMA DI RENDITA

Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto del Fondo

## Art. 1 – Modalità di accesso alle prestazioni

L'iscritto che abbia maturato i requisiti di accesso per le prestazioni stabilite nel regime obbligatorio, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, acquisisce il diritto alla prestazione pensionistica complementare in forma di rendita. Il predetto termine è ridotto a tre anni per l'iscritto il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri dell'Unione europea.

L'iscritto ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Al momento della presentazione della domanda, l'iscritto comunica la percentuale della posizione maturata di cui chiede la liquidazione in capitale (massimo 50%).

E' fatta salva la facoltà per i cosiddetti "vecchi iscritti" di optare anche per la l'intera liquidazione in capitale, relativamente alla quota di competenza della sezione II a capitalizzazione individuale.

## Art. 2 – Tipologie delle prestazioni

Il Fondo eroga le seguenti tipologie di rendita vitalizia mensile (12 mensilità):

- a. immediata solo diretta;
- b. immediata reversibile al 60%;
- c. differita solo diretta;
- d. differita reversibile al 60%.

In caso di scelta di rendita reversibile di cui alle lettere b) e d), l'iscritto dovrà indicare un solo superstite, scelto tra il coniuge, il convivente more uxorio, o un figlio.

Le rendite di cui alle lettere a) e b), su richiesta dell'iscritto, possono assumere temporaneamente la forma di rendita certa. In tal caso l'iscritto deve indicare il numero di anni interi, con un minimo di uno ed un massimo di cinque, per i quali in caso di morte del beneficiario diretto la rendita, senza alcun abbattimento, sarà erogata al superstite indicato, o in sua assenza agli eredi di legge.

Nel caso di scelta di rendita di cui alle lettere c. e d., l'iscritto deve indicare il numero di anni interi, con un minimo di uno ed un massimo di cinque, per i quali intende differire la prestazione pensionistica.

## Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda della prestazione

L'iscritto compila apposita domanda nella quale, oltre alla percentuale di cui all'art. 1, indica la tipologia di rendita prescelta fra quelle indicate nell'art. 2.

La domanda deve essere corredata da idonea documentazione dalla quale risultino i dati anagrafici dell'iscritto e dell'eventuale soggetto indicato quale titolare di diritto alla reversibilità (atto di matrimonio per il coniuge, atto notorio per il convivente more uxorio, stato di famiglia per il figlio).

Le scelte operate all'atto del pensionamento sono a titolo definitivo e per nessuna ragione possono essere modificate in corso di erogazione della rendita

#### Art. 4 – Decorrenza e pagamento della prestazione

La prestazione pensionistica in rendita decorre:

- se immediata, dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione dal servizio in presenza di presentazione della domanda entro novanta giorni dalla data di cessazione; oltre il predetto termine la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa richiesta;
- se differita, dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del differimento.

La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di morte del titolare della prestazione diretta. Nel caso di scelta di rendita certa, la prestazione pensionistica continua ad essere erogata nella stessa misura della rendita diretta fino alla scadenza del periodo prescelto; la pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al termine del suddetto periodo.

Le pensioni del Fondo vengono pagate in rate mensili posticipate.

#### Art. 6 – Calcolo della prestazione

L'importo della prestazione si ottiene moltiplicando l'ammontare della posizione individuale maturata al momento della nascita del diritto, al netto di quanto corrisposto in capitale, per un coefficiente determinato attuarialmente in funzione della scelta di cui all'art. 2 della tipologia della prestazione, dell'età e del sesso del partecipante e dell'eventuale beneficiario di reversibilità indicato, utilizzando le basi tecniche (tavole di mortalità, tasso tecnico) vigenti, adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione modificasse le suddette basi tecniche nel corso del periodo di partecipazione al Fondo, il calcolo avviene con il criterio del "pro-rata", suddividendo l'ammontare della posizione individuale complessiva in tanti sottoimporti, in relazione ai periodi di vigenza delle diverse basi tecniche, ed applicando a ciascuno di essi il relativo coefficiente attuariale.

L'importo complessivo della rendita annuale risulta quindi dalla sommatoria degli importi ottenuti dal prodotto dei sottoimporti per i relativi coefficienti.

#### Art. 7 – Trattamento di anticipazioni e prestazioni in capitale

Nella determinazione dei sottoimporti di cui all'art. precedente, relativi ai periodi di vigenza delle diverse basi tecniche, nel caso di prestazione parzialmente erogata sotto forma di capitale, o qualora nel corso del periodo di partecipazione al Fondo il partecipante avesse usufruito di anticipazioni di cui all'art. 45 dello Statuto, si deve procedere a sottrarre tali somme secondo la metodologia FIFO.

Qualora il partecipante avesse proceduto ad effettuare il reintegro delle anticipazioni ricevute, ai sensi dell'art. 45 comma 5 dello Statuto, le somme versate si considerano ricostitutive anche temporalmente dei contributi anticipati.

#### Art. 8 – Tasso tecnico effettivo

Nel caso di calcolo della prestazione pensionistica con il criterio "pro-rata", viene determinato il "tasso tecnico effettivo" definito come quel tasso che, utilizzando le basi tecniche demografiche vigenti al momento del calcolo, consente di ottenere una rendita di importo pari a quella determinata con l'applicazione del "pro-rata".

Nel caso il calcolo sia stato eseguito senza il criterio “pro-rata”, il “tasso tecnico effettivo” coincide con il tasso tecnico utilizzato per la costruzione dei coefficienti. In ogni caso, ogni qualvolta dopo la liquidazione della prestazione pensionistica si modificassero le basi tecniche, si deve procedere al calcolo del “tasso tecnico effettivo”, utilizzando le ultime basi tecniche vigenti.

Art. 9 – Rivalutazione della prestazione

La prestazione pensionistica viene adeguata annualmente sulla base del tasso di rendimento, risultante dal bilancio di esercizio di cui all’art. 71 dello Statuto, scontato del “tasso tecnico effettivo” di cui all’art. precedente.

Art.10 – Verifiche tecniche ed eventuali intervento di riequilibrio

Alla data del 31.12.2010 e, successivamente, ad intervalli non superiori al triennio, il Consiglio di Amministrazione procede alla verifica dell’equilibrio tecnico attraverso la redazione del Bilancio Tecnico di cui all’art. 72 dello Statuto, redatto da un Attuario dallo stesso designato.

Sulla base dei risultati il Consiglio di Amministrazione prende i necessari provvedimenti per ristabilire l’equilibrio finanziario, anche attraverso il blocco temporaneo delle indicizzazioni.